

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 9/2022

Il Tribunale Federale, composto dall' avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dal cons. Roberto Maria Bucchi (Componente) e dal gen. Ugo Marchetti (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 10 marzo 2022, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Vito Tagliente (licenza di conc./cond. n. 243414);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 45 del 13.10.2021, avviato a seguito di segnalazione del licenziato Giacomo Liuzzi, ha deferito il sig. Vito Tagliente per violazione degli artt. 7, 8.1 e 217 del R.N.S..

In particolare, viene contestato al deferito il mancato pagamento delle spese di lite liquidate dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 11/2021 nella misura di € 1.500,00, oltre accessori, in favore del Liuzzi.

Va precisato, che successivamente alla comunicazione di intenzione di deferimento il Tagliente ha effettuato il pagamento della somma in argomento ma in misura parziale perché non comprensivo degli oneri accessori.

All'udienza del 10 marzo 2022, è comparso il difensore del ricorrente contestualmente depositando memoria in cui afferma la buona fede nel mancato pagamento degli oneri accessori in argomento.

Presente anche il Procuratore Federale Avv. Angelo De Crescenzo, che si è riportato all'atto di deferimento.

DIRITTO

E' pacifico che il sig. Vito Tagliente non abbia dato tempestiva esecuzione alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 11/2021 nella parte in cui lo condanna a corrispondere in favore del sig. Giacomo Liuzzi le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Solo successivamente alla comunicazione dell'intenzione di deferimento inviata dalla Procura, l'incolpato si è deciso ad effettuare un pagamento che però è risultato parziale perché non comprensivo degli oneri accessori (Iva e Cpa).

Ad oggi, quindi, l'incolpato risulta debitore della relativa somma, la cui non di rilevante entità rende ancora più incomprensibile e ingiustificabile la perseveranza all'inadempimento.

Contrariamente a quanto teorizzato dal ricorrente, infatti, l'esiguità della somma non fa venire meno la riconducibilità della condotta alle fattispecie di violazioni contestate ma al contrario amplifica il disvalore del comportamento.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

dichiara il licenziato Vito Tagliente responsabile delle violazioni ascritte e gli applica la sanzione della sospensione delle licenze per giorni quindici.

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in videoconferenza il 10 marzo 2022.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Camillo Tatozzi)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)